

TEORIA E PRATICA DEL DIRITTO

LAVORO

Corrado Di Mattina

IL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO

La Riforma del lavoro sportivo
aggiornata al “Decreto correttivo-*bis*”
(d.lgs. n. 120/2023)

Prefazione di Fabio Iudica

Sezione non inclusa

INTRODUZIONE

La Riforma del lavoro sportivo rappresenta un'importante ed eccezionale innovazione, in quanto le sue norme hanno forza e portata tale che sono destinate a dispiegare effetti non solo in ambito giuridico, ma anche in ambito sociale, culturale ed economico. Si pone in maniera "rivoluzionaria", perché sancisce una nuova concezione dell'esercizio della prestazione sportiva, sganciata definitivamente da una sua visione e rappresentazione di carattere prettamente ludico e ricreativo, per essere ora ancorata saldamente ad una dimensione lavoristica. Passaggio ineluttabile, considerata l'evoluzione e la trasformazione vissuta dallo sport negli ultimi decenni, divenuto col tempo fenomeno sempre più a carattere economico, incidendo in tal modo anche sulla figura dell'atleta. Ciò ha richiesto interventi normativi capaci di disciplinare le nuove dimensioni del fenomeno sportivo, di regolamentare le sopraggiunte sfere di interessi, di garantire le esigenze di tutela emerse. Interventi che, se in altri ambiti del diritto sono stati immediati o di semplice conquista, così non è stato sul versante del diritto del lavoro.

In ambito lavoristico ha significato riconoscere ed introdurre la figura del lavoratore sportivo. Questo è l'effetto più dirompente della Riforma, il suo aspetto più significativo e innovativo.

Il lavoratore sportivo è ora affermato nell'ordinamento; assume centralità nella dimensione del fenomeno sportivo; conquista piena dignità giuridica ed accede a tutta la gamma delle tutele riconosciute ai lavoratori.

Un cambiamento epocale. Una scelta legislativa tanto radicale, quanto necessaria e dovuta. Una conquista di civiltà, considerata la condizione in cui si trovavano in precedenza migliaia di sportivi, di fatto lavoratori, ma non riconosciuti come tali e, dunque, sguarniti di ogni forma minima di tutela, assicurativa o assistenziale o previdenziale che fosse. Per non parlare della condizione delle atlete, relegate ai margini del sistema, con una discriminazione inaccettabile, dal mo-

mento che le loro prestazioni sportive non venivano mai considerate di carattere lavorativo, essendo gli sport femminili banditi dal professionismo, l'unica dimensione che garantiva natura lavoristica all'attività sportiva esercitata.

La qualificazione normativa travalica espressamente l'identità di genere e l'area di esercizio dell'attività sportiva, così rendendo irrilevanti questi elementi ai fini dei presupposti normativi per il riconoscimento dello *status* di lavoratore sportivo. Non a caso il d.lgs. n. 36/2021 apre le sue disposizioni sul lavoro sportivo (Titolo V, Capo I), inquadrando, con l'art. 25, il lavoratore sportivo, fissando immediatamente questi principi, orientando subito la disciplina verso il suo scopo, manifestandone *ratio* e funzione.

Il primo giudizio che si può dare della Riforma, all'indomani della sua entrata in vigore, deve tener conto del contesto in cui si è innestata e, soprattutto, del lungo e tormentato travaglio legislativo che l'ha accompagnata. Attesa da decenni, essa si è portata dietro il peso di tante aspettative, cresciute col tempo, di pari passo con le evoluzioni della società e con le trasformazioni del mondo dello sport, alimentate dalle esigenze di tutela reclamate da più parti. Avviata con la legge delega n. 86/2019, era partita con grandi ambizioni e con i migliori auspici, mirando ad introdurre nell'ordinamento una disciplina sul lavoro sportivo incentrata su un impianto organico e dotato di coerenza sistematica, che superasse il vuoto normativo esistente e le inadeguatezze della vecchia l. n. 91/1981, garantendo certezza del diritto, perseguendo due obiettivi precisi e concreti: introdurre la figura del lavoratore sportivo e abolire il vincolo sportivo. Ambizioni, però, che hanno dovuto fare i conti fin da subito con interessi contrapposti, di carattere economico e sociale, rappresentati da alcune categorie coinvolte, che hanno osteggiato, con aperta ostilità, la Riforma, ritenendola gravosa dal punto di vista economico, per gli oneri e i costi che avrebbe comportato. Il percorso legislativo è divenuto così ben presto accidentato, frenato da queste forze opposte, reso anche difficoltoso dall'indubbia complessità della materia, tanto che la Riforma ha visto la luce proprio allo scadere del termine, assegnato al Governo, per l'esercizio della delega. È partita ridimensionata, in quanto l'impianto dell'originaria e complessiva Riforma dello sport sarebbe dovuto sfociare in un testo unico, il quale, però, ha ceduto il passo a cinque decreti legislativi, tra cui il d.lgs. n. 36/2021, recante disposizioni in materia di enti

sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, senza che trovassero collocazione le norme sulla *governance*, ossia sui ruoli e sulle funzioni degli organismi sportivi, abbandonate, per ragioni politiche, senza che fosse esercitata la delega legislativa. Quanto alla più specifica disciplina sul lavoro sportivo, essa si è presentata, all'inizio, carente e insoddisfacente su alcuni punti, poco chiara nella disciplina di alcuni istituti, probabilmente anche a causa delle forti pressioni e dei condizionamenti, che non hanno permesso, di condurre, tempestivamente, a sintesi alcune posizioni politiche contrapposte e di risolvere adeguatamente alcune problematiche normative.

Le critiche sulla Riforma che ne sono seguite hanno avuto una doppia anima: mosse, da alcuni, con lo scopo di sabotarla o di affossarla del tutto; da altri, con lo scopo di migliorarla. Sono state un ostacolo ed un pericolo, ma anche un'opportunità positiva, per un intervento immediato di carattere migliorativo.

L'altalena delle date di entrate in vigore della Riforma e i provvedimenti di modifica ed integrazione della sua disciplina, emanati subito prima e subito dopo la sua entrata in vigore, avvenuta il 1° luglio 2023 (trattasi dei due decreti correttivi, il d.lgs. n. 163/2022 e il d.lgs. n. 120/2023, nonché del d.l. n. 75/2023, convertito, con modificazioni, in l. n. 112/2023) sono stati il risultato legislativo del rinnovato interesse che si è scatenato sulla Riforma, subito dopo la sua approvazione, mosso da queste forze con spirito contrapposto.

La prima considerazione che si può fare sulla Riforma attiene proprio al suo lungo iter legislativo. È stato sì un percorso lungo e complesso, però si è trattato anche di un percorso largamente partecipato e condiviso, in cui è stato dato ascolto a tutti i protagonisti del settore, nessuno escluso, permettendo alle figure istituzionali, ai rappresentanti delle associazioni e società sportive, alle federazioni e ad ogni altro ente dell'ordinamento sportivo, di intervenire, offrendo il proprio contributo e la propria proposta. È accaduto attraverso specifiche audizioni parlamentari ed è accaduto prestando attenzione al dibattito che si è svolto al di fuori del Parlamento, recependone spunti e raccogliendone problematiche da affrontare e da risolvere. La Riforma nasce con questo portato e ne costituisce un valore. Ciò malgrado, non sembra godere di consenso unanime, risulta ancora fortemente criticata.

Spostandoci su un giudizio di merito, la Riforma si incardina su principi ispiratori che trovano espressione nella disciplina approntata (riconoscimento del carattere sociale dell'attività sportiva; principio di specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo; riconoscimento della figura del lavoratore sportivo; affermazione del principio di pari opportunità e contrasto alle disuguaglianze di genere; tutela degli atleti paralimpici; riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie etc.), la quale consegue anche l'obiettivo voluto di offrire, all'ordinamento, un apparato normativo di carattere organico e sistematico, superando la frammentarietà delle precedenti norme e colmando il vuoto legislativo preesistente.

Gli interventi modificativi ed integrativi dei due decreti correttivi hanno armonizzato l'impianto di alcune norme e hanno ridefinito l'ambito normativo di alcuni istituti, chiarendone i presupposti e la portata, definendola meglio o ampliandola. Si è trattato, dunque, di interventi che hanno reso la disciplina più salda ed esaustiva, andando anche incontro alle esigenze e alle richieste avanzate da alcuni settori del mondo dello sport. Da questo punto di vista, la Riforma si è fatta carico delle istanze provenienti soprattutto dal versante dilettantistico, animato dai timori delle associazioni e delle società sportive di soccombere di fronte ai costi dei nuovi obblighi normativi e di quelli derivanti dagli oneri posti a loro carico. Il legislatore delegato è intervenuto, prevedendo in loro favore esenzioni ed agevolazioni di carattere fiscale e contributivo, contributi a sostegno e semplificazioni per gli adempimenti di carattere amministrativo, ma, soprattutto, cedendo alla richiesta di ripristino del vincolo sportivo. La questione del vincolo sportivo è stata quella più controversa e ha rappresentato il terreno di maggior scontro. Questione altamente divisiva, perché attiene al tema delle libertà fondamentali e al tema delle tutele economiche delle associazioni/società sportive dilettantistiche, posti su fronti contrapposti. Ne era prevista l'abolizione definitiva, con una scelta legislativa di carattere rivoluzionario ed altamente emblematica. Quello che costituiva un importante tassello della Riforma è stato, però, sacrificato, ovvero sono stati sacrificati i principi fondamentali di libertà, indivi-

Termine estratto capitolo

CAPITOLO 1

**L'EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO
DEL LAVORO NELLO SPORT**

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. L'inquadramento sistematico del rapporto di lavoro sportivo prima della riforma della l. n. 91/1981. — 3. La normativa *ex l. n. 91/1981*. — 3.1. Il principio ispiratore della legge, il principio di libertà. — 3.2. Il campo di applicazione della l. n. 91/1981: l'ambito soggettivo della disciplina. — 3.3. La prestazione di lavoro dell'atleta: lavoro subordinato ed autonomo. — 3.4. La disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo. Elementi di specialità. — 3.5. Durata e cessione del contratto. — 3.6. Premio di addestramento e formazione tecnica. — 3.7. Le tutele del lavoratore sportivo: obblighi sanitari ed assicurativi. — 3.8. Il trattamento pensionistico. — 3.9. Il trattamento tributario. — 3.10. L'abolizione del vincolo. — 4. L'attività sportiva dilettantistica vigente la l. n. 91/1981: problematiche di inquadramento e questioni fiscali.

1. Premessa

Lo sport e l'attività sportiva sono fenomeni ampi, che da sempre connotano l'esistenza umana, capaci di svilupparsi ed evolversi continuamente, sulla spinta di un portato storico unico, intrecciando in sé elementi culturali, sociali, economici, principi e valori.

L'attività sportiva è una delle manifestazioni naturali dell'agire umano, espressione di elementi insiti nell'uomo. Lo svago, il divertimento, l'esercizio fisico, la prova fisica e mentale, spesso — quest'ultime — propedeutiche alla sopravvivenza, almeno nell'età preistorica, rappresentano per l'uomo un'esigenza, prim'ancora che un diversivo.

Il misurarsi, il confronto e la competizione trovano nell'attività sportiva comprensibile proiezione e, nella natura umana, fonte e sviluppo, contando sull'istinto di predominanza (predominio) e prevalenza, sulle aspirazioni mosse dall'ambizione, propria dell'uomo, intesa come semplice voglia di affermarsi e distinguersi, ovvero come aspirazione a migliorarsi e ad essere valutato per i propri meriti, o ancora

come desiderio di sviluppare le proprie capacità ed il proprio talento e di essere giudicato per questo merito.

Lo sport è fenomeno più ampio, in cui trova piena e centrale collocazione l'attività sportiva, in cui la sua dimensione individuale trova carattere e connotazione sociale, in cui l'aspetto ricreativo e ludico trova declinazione più ampia di quella di soddisfare un bisogno del singolo. Diviene attività formativa, amatoriale, agonistica; si esprime e diviene espressione culturale, politica, sociale ed economica del tempo.

Dunque, lo sport è dimensione e realtà complessa, in cui si intersecano esperienze, organizzazioni, obiettivi politico-sociali e regole, in cui l'attività individuale trova rinnovata ispirazione ed espressione.

Lungo questa prospettiva ontologica lo sport ha saputo svilupparsi ed affermarsi continuamente, capace di esprimersi secondo molteplici sfaccettature, così da crescere come fenomeno in ogni sua dinamica sociale, culturale, politica ed economica.

Dai giochi olimpici dell'età antica fino ai giochi dell'età moderna, l'attività sportiva e lo sport hanno trovato modo di esprimere tutta la propria forza espansiva, in una miscellanea di spirito competitivo e di nobili principi di riferimento, elevandosi a movimento planetario imprescindibile.

E se la crescita del fenomeno sportivo si è caratterizzata per iniziative spontanee associative e competitive, col crescere della sua intensità e della sua capacità di coinvolgere partecipanti e appassionati, l'esigenza è stata quella di darsi delle strutture, organizzative prima ancora che materiali, dunque delle articolazioni, dei modelli associativi e delle regole. Organizzazioni e regole che legassero e garantissero il meccanismo associativo, che legittimassero e garantissero partecipazione e competizione, che attestassero ruolo e merito dell'atleta partecipante.

Sono nate le associazioni, le leghe, le federazioni, i comitati olimpici, ovvero è sorto l'ordinamento sportivo, così da soddisfare l'esigenza di dare disciplina al fenomeno sport, ponendosi in posizione di autonomia dall'ordinamento statale.

Lungo i decenni del secolo scorso, il fenomeno è cresciuto e si è modificato con l'evolversi dei tempi moderni, mutando spesso i propri tratti, inglobando in sé nuove dimensioni, commerciali e televisive (dal *merchandising* al business dei diritti televisivi, etc.), divenendo così anche spettacolo/intrattenimento, con un mercato di riferimento sempre più crescente.

Per tutti questi elementi, lo sport è sempre stato oggetto di rinnovata attenzione, politica e legislativa, così che tradizionali categorie del diritto sono state riviste per seguire queste mutazioni, raramente anticipandole.

In queste trasformazioni si è sempre contraddistinto per la sua poliedricità, ciò riguardando l'ambito dell'ordinamento sportivo, nonché per la sua trasversale multidisciplinarietà, ciò riguardando l'area di regolamentazione legislativa, investendo tutte le aree del diritto, dal civile e commerciale, dal diritto penale al diritto amministrativo, fino — anche — al diritto del lavoro.

Invero, proprio la sfera giuslavoristica si è posta in controtendenza, avendo avuto sorti differenti rispetto ad altre branche del diritto dello sport, ponendosi sostenere che il tema del diritto del lavoro sportivo non abbia trovato, nel corso del tempo, mai vera attenzione in ambito istituzionale, malgrado evidenti esigenze di tutela, peraltro rivendicate, a gran voce, a più riprese, da ogni settore dello sport.

L'aspetto lavoristico è stato ignorato legislativamente per un lunghissimo periodo, proprio mentre lo sport cresceva come fenomeno, rivestendo i caratteri commerciali di business, con un impegno di risorse investite sempre più crescente, per sostenere la competitività delle manifestazioni sportive, con il ruolo chiave di atleti, protagonisti del fenomeno, oltre sportivi di professione.

Esigenza di tutela lavoristica propria degli sport più diffusi, come di quelli meno diffusi; delle sfere professionistiche che dei dilettanti.

Il tema, fino alla prima riforma del settore, costituita dalla l. n. 91/1981, ha beneficiato di episodici interventi legislativi, che non hanno mai saputo affrontare le questioni pendenti, relative — essenzialmente — all'inquadramento contrattuale del lavoratore sportivo.

La legge del 1981 è arrivata dopo interventi giurisprudenziali tesi a colmare questo vuoto legislativo e dopo un dibattito parlamentare che, pur mostrando inizialmente la volontà di raccogliere le istanze del mondo dello sport (o di parte di esso), ha optato per una riforma poco radicale, che ha lasciato irrisolti gran parte dei problemi, disattendendo le richieste del settore e deludendo le aspettative.

Quelle istanze a cui avrebbe dovuto dar risposta si sono poi trascinate per altri 40 anni, fino alla legge delega n. 86/2019, che ha condotto alla Riforma dello Sport, entrata in vigore nel 2023, che ha

vissuto enormi vicissitudini, essendo stata terreno di scontro di forti e contrapposti interessi.

Ed infatti se l'inerzia legislativa iniziale poteva esser dovuta, almeno in parte, ad una concezione residuale prettamente ludica dello sport, successivamente è stata causata dall'incapacità politica di conciliare differenti esigenze di tutela, che potessero coinvolgere tanto i lavoratori sportivi quanto le società/associazioni sportive, nonché di contemperare differenti interessi di carattere economico e sociale.

La Riforma del 2019-2023 proprio in questo ha avuto i suoi limiti e i suoi freni.

2. L'inquadramento sistematico del rapporto di lavoro sportivo prima della riforma della l. n. 91/1981

L'interesse per il tema del rapporto di lavoro sportivo è andato via via aumentando, nel corso del tempo, con il diffondersi del fenomeno sportivo, sì con la sua crescita ma, soprattutto, con la sua transizione da meccanismo ludico-ricreativo a vero e proprio comparto economico, a forte rilevanza sociale.

Nel secondo dopoguerra, lo sport ha iniziato ad assumere connotati che, successivamente, negli anni Sessanta e poi negli anni Ottanta, sarebbero esplosi in maniera dirompente, ponendo nuove problematiche di sistema, con esigenze nuove di tutela e di riforma organica del settore, che reclamavano immediate soluzioni.

Lo sport nella sua nuova accezione economica e commerciale, quale anche strumento di business con modelli capaci di mutuare schemi imprenditoriali classici, ha ridato una rinnovata centralità all'atleta, il cui ruolo è stato e continua ad essere il vero fulcro del sistema sportivo.

L'atleta e l'attività sportiva sono stati il motore dei cambiamenti registratisi nell'epoca moderna, soprattutto delle trasformazioni degli ultimi due decenni, in cui la figura dello sportivo, grazie all'esposizione mediatica e sulla spinta di alcune celebrità, ha avuto un predominio.

Termine estratto capitolo

CAPITOLO 2

**LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL RAPPORTO
DI LAVORO SPORTIVO**

SOMMARIO: 1. Obiettivi e finalità della Riforma *ex d.lgs. n. 36/2021 ed excursus legislativo*. — 2. La nozione di lavoratore sportivo. — 3. La tipologia dei contratti di lavoro sportivo e disciplina applicabile, nel rispetto del principio di specificità. — 4. La disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo. — 4.1. I profili di specialità del rapporto di lavoro subordinato sportivo. — 4.2. Gli obblighi del lavoratore sportivo. Diligenza e fedeltà. — 5. Il rapporto di lavoro sportivo nel settore professionistico, tra presunzione di subordinazione ed indici di lavoro autonomo. — 5.1. Il vincolo della forma scritta e di conformità al modello tipo. — 5.2. L'obbligo di deposito ed il divieto di deroga *in peius*. — 6. Il rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo... — 6.1. (*Segue*): dal vuoto legislativo preesistente all'attuale disciplina. — 6.2. (*Segue*) La presunzione di rapporto di lavoro autonomo e gli obblighi di comunicazione. — 7. Il contratto di lavoro del direttore di gara. — 8. La certificazione dei contratti di lavoro sportivo. — 9. Il regime della prestazione sportiva per i dipendenti pubblici. — 10. Le prestazioni sportive dei volontari: gratuità ed incompatibilità. — 11. Il contratto di lavoro sportivo di apprendistato. — 12. Il vincolo sportivo e il premio di formazione tecnica. — 13. La disciplina dei rapporti di lavoro di carattere amministrativo-gestionale. — 14. Le tutele sanitarie del lavoratore sportivo. — 15. Obblighi di sicurezza e tutela dei minori. — 16. Assicurazione contro gli infortuni. — 17. Profili previdenziali e fiscali. — 17.1. Regime previdenziale. — 17.2. Regime fiscale. — 18. Il rapporto di lavoro sportivo degli atleti paralimpici. — 19. I settori del professionismo e dilettantismo, la nuova dicotomia delle prestazioni sportive.

1. Obiettivi e finalità della Riforma *ex d.lgs. n. 36/2021 ed excursus legislativo*

La Riforma del diritto del lavoro sportivo, introdotta con il d.lgs. del 26 febbraio 2021, n. 36, **entrata in vigore il 1° luglio 2023**, ha avuto un lungo e tormentato travaglio. Attesa da oltre quarant'anni, ossia già da dopo l'emanazione della precedente l. n. 91/1981, prima riforma organica di settore, ritenuta fin da subito in gran parte inadeguata allo

scopo, la Riforma del lavoro sportivo si è portata dietro il peso di tante aspettative, cresciute nel tempo con le trasformazioni che hanno caratterizzato il mondo dello sport, alimentate dalle rinnovate esigenze di tutela, via via sempre più indefettibili, reclamate a gran voce da sempre maggiori settori dell'ambiente sportivo.

Il percorso legislativo della Riforma è stato irto di ostacoli, in linea, del resto, con il dibattito decennale che l'ha preceduta e con la problematica evoluzione giurisprudenziale sulla materia, registratasi fino a ridosso della sua approvazione definitiva.

Per capire il perché di una così lunga attesa e per capire le ragioni degli ostacoli e delle resistenze che la Riforma ha dovuto affrontare, occorre fare un salto all'indietro, analizzando le sorti vissute dal lavoro sportivo nell'ambito della precedente normativa, i cui limiti non hanno permesso di rispondere alle esigenze di tutela emerse col tempo, che la nuova disciplina ha voluto fare proprie, con precisi obiettivi e finalità.

Lo sport, inteso come fenomeno sociale, culturale ed economico, si è evoluto e trasformato significativamente nel corso degli ultimi decenni, proiettandosi su piani in cui, alla pura attività sportiva prestata dall'atleta e alle semplici competizioni sportive, si sono affiancate dinamiche di carattere prettamente economico, essendo ben presto divenuto — lo sport — anche prodotto commerciale, spettacolo, ovvero manifestazione ricreativa e di intrattenimento di massa, con un peso economico notevole.

Questo dinamismo ha saputo sollecitare, nel corso del tempo, in vario modo, l'interesse dell'ordinamento sportivo e dell'ordinamento statale, dunque l'attenzione della politica, che ha affrontato queste evoluzioni con interventi normativi in vari ambiti del diritto, dal civile al commerciale, fino al diritto penale e al diritto amministrativo, disciplinando e regolamentando più sfere di interesse.

Un solo ambito è stato trascurato, anzi tralasciato del tutto. Quello lavoristico. Ignorato del tutto dal legislatore, che non ha saputo affrontare — per lunghissimi anni — il tema del lavoro sportivo, sebbene centrale, visto l'elevato numero di lavoratori coinvolti nel settore; di sempre più marcata attualità, viste le problematiche rimaste irrisolte dalle norme di riferimento, che hanno lasciato il lavoratore sportivo sguarnito di quelle tutele e garanzie riconosciute agli altri lavoratori ordinari, relegato ad un limbo legislativo, fatto di ambiguità e alimentato essenzialmente da prassi e regolamenti.

La sfera giuslavoristica è stata, a lungo, colpevolmente, ignorata legislativamente proprio mentre lo sport cresceva come fenomeno, con il ruolo chiave degli atleti e dei lavoratori sportivi, protagonisti del fenomeno.

L'inerzia legislativa si è protratta per così lungo tempo per svariate ragioni.

Inizialmente, ha concorso, quale causa, un residuale di quel pregiudizio che ha accompagnato lo sport nel passato, dato da una concezione prettamente ricreativa e ludica dell'attività sportiva, scevra dal classico schema sinallagmatico "prestazione lavorativa-retribuzione", con una conseguente figura sbiadita del lavoratore sportivo, che non riusciva, dunque, a guadagnare centralità.

In generale, vi è stata l'incapacità politica di affrontare e coniugare le differenti, a volte contrapposte, esigenze di tutela su un piano che potesse far convergere sia i lavoratori sportivi quanto le società/associazioni sportive, contemperando i differenti interessi di carattere economico e sociale delle varie categorie coinvolte.

In assoluto, nel corso del tempo, vi è stata la difficoltà di elaborare una riforma organica del settore, capace di ricondurre in un unico impianto normativo, improntato a coerenza sistematica, un modello, invece, costituito da molteplici norme disseminate in varie sfere dell'ordinamento, soprattutto in ambito tributario, non legate coerentemente tra di loro, privo — appunto — di sistematicità ed organicità. Vi è stata, soprattutto, la difficoltà di tracciare la figura speciale del lavoratore sportivo, individuandone peculiarità e necessità normative, garantendogli tutele lavoristiche e garanzie assistenziali e previdenziali; di ideare, cioè, un tipo contrattuale per il lavoratore sportivo, che, nel valorizzare e rispettare le sue specificità, sapesse conformarsi ai principi cardini civilistici e giuslavoristici.

Le difficoltà sono state date anche dalla eterogeneità del mondo dello sport, caratterizzato da tante differenti discipline sportive, ognuna con regole ordinali proprie e, dunque, con esigenze e problematiche diverse tra loro, attinenti anche alle governance, alle politiche di sostegno ai settori giovanili, alla formazione e all'educazione, alle strutture e all'impiantistica, fino allo stesso *status* della figura del lavoratore sportivo, declinato differentemente, e non solo lungo la bipartizione professionismo-dilettantismo.

Inoltre, non si può sottacere che parte delle resistenze, ad ogni tentativo di riformare il settore, siano state mosse a difesa di rendite di posizione e a protezione di interessi consolidati, determinanti — alcune volte — nell'ostacolare certi processi di cambiamento, di cui avrebbero beneficiato sportivi e lavoratori. Non è eccessivo sostenere che si sia trattato dell'ipocrisia di un sistema che, nella sua ambiguità, faceva comodo a molti, giacché permetteva di sottrarsi a responsabilità sociali ed oneri, che, per quanto gravosi, sarebbero stati da assolvere e che hanno aspettato troppo tempo per poter trovare affermazione normativa.

Con questo portato alle spalle, ha preso le mosse la Riforma del diritto del lavoro sportivo, invero inserita in un progetto ben più ampio di riordino normativo dello sport, che ha avuto nella legge delega 8 agosto 2019, n. 86, il suo primo tassello normativo.

La spinta è stata data, certamente, dalle esigenze improcrastinabili di superare un modello ormai datato, inadeguato alle sopraggiunte esigenze del tempo, carente sotto il profilo istituzionale e sistematico, per le ragioni sopra espresse, ma è stata anche decisiva la spinta della giurisprudenza, europea e nazionale. Al riguardo, un varco è stato indubbiamente aperto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che con alcune pronunce, tra cui la celebre relativa al caso *Bosman*, ha più volte affermato il principio che lo status di lavoratore non possa ammettere che elementi esterni al rapporto contrattuale determinino il riconoscimento di garanzie e tutele, le quali devono trovare il proprio fondamento solo nell'elemento causale del contratto e nello scambio sinallagmatico tra prestazione lavorativa — suscettibile di valutazione economica — e compenso ⁽¹⁾. Qui il richiamo è al ruolo rivestito, vigente la vecchia disciplina, dalle federazioni sportive nel riconoscere, ai propri affiliati, lo *status* di lavoratori professionisti, assumendo un ruolo decisivo — esterno al rapporto contrattuale di lavoro — per l'inquadramento del lavoratore quale professionista o meno.

In concomitanza della fase finale dell'*iter* legislativo della Riforma, non poco ha inciso, a rafforzarne la necessità, il nuovo corso della giurisprudenza della Cassazione, che, con oltre 40 sentenze rese tra il

Termine estratto capitolo

CAPITOLO 3

IL RAPPORTO DI LAVORO NELLO SPORT FEMMINILE

SOMMARIO: 1. Il contrasto alle disuguaglianze di genere. — 2. Il sostegno per favorire la diffusione del professionismo femminile. — 3. Il principio di parità di trattamento e non discriminazione nel lavoro sportivo femminile.

1. Il contrasto alle disuguaglianze di genere

La condizione delle donne in ambito sportivo si sostanzia in una ingiusta ed intollerabile situazione di disparità di trattamento e di disuguaglianza rispetto alla condizione che è riservata agli uomini.

Con un ingiustificabile ritardo e, comunque, in maniera troppo lenta e troppo poco incisiva, tale condizione sta mutando, grazie agli interventi legislativi degli ultimi anni, volti a colmare il cosiddetto *gender gap* nello sport, adottati anche sulla spinta di un sempre più crescente ed attivo movimento di opinione, a matrice sociale, economica e politica, mossosi a difesa delle donne e della loro condizione lavorativa in ambito sportivo, a cui recenti fatti di cronaca hanno dato deciso impulso ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Uno dei casi di cui si è molto discusso e che ha avuto vasta eco mediatica è stato quello di una pallavolista, all'epoca dei fatti (relativi alla stagione 2018-2019, anche se emersi a marzo 2021) giocatrice di una squadra di volley, che disputava il campionato di B1. Risultando in attesa di un bambino, l'atleta comunicò il proprio stato di gravidanza alla Società, che decise di interrompere il rapporto contrattuale in corso a causa dello stato interessante della giocatrice, negandole dei compensi finali a cui avrebbe avuto diritto. L'atleta si attivò con un decreto ingiuntivo per il recupero giudiziale del proprio credito, una piccola somma relativa all'ultima mensilità di attività sportiva prestata, vedendosi opporre l'ingiunzione dalla Società sportiva. Nell'atto di citazione di opposizione al decreto ingiuntivo della società, la maternità fu definita « *un grave inadempimento contrattuale* »; si fece riferimento ad un calo di risultati della squadra come causati dall'assenza dell'atleta, in conseguenza dei quali la Società

Prima del d.lgs. n. 36/2021, il lavoro sportivo femminile non aveva alcun riconoscimento giuridico, anzi, formalmente, era relegato ai margini dell'ordinamento, essendo il fenomeno dello sport femminile confinato unicamente alla sfera dilettantistica, con preclusione di accesso al professionismo. E così, mentre agli atleti e agli sportivi era consentito lo *status* di lavoratore professionistico, non così accadeva per le atlete e le sportive.

La legge che ha disciplinato la materia per oltre quarant'anni, ossia la l. n. 91/1981, era imperniata sulla distinzione professionismo-dilettantismo, creando una divaricazione in cui solo avendo accesso al professionismo si acquisiva lo *status* di lavoratore, beneficiando di ogni conseguenziale tutela e garanzia, per ogni ambito possibile. Al di fuori di tale area, ai rapporti intercorrenti tra associazioni/società sportive ed atleti non era riconosciuta natura lavoristica e veniva negata ogni garanzia retributiva e tutela assistenziale e previdenziale. L'art. 2 riconosceva, ai fini dell'applicazione della citata legge, la categoria degli sportivi professionisti, individuati in alcune specifiche figure lavorative (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici), che esercitassero «l'attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità, nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica».

È accaduto che solo poche federazioni abbiano riconosciuto il professionismo nell'ambito delle proprie discipline sportive ⁽²⁾ e, laddove riconosciuto, è stato previsto solo per il settore maschile. Vi è stata un'unica eccezione, rappresentata dal golf, disciplina sportiva in cui il professionismo femminile è riconosciuto da tempo, la cui federazione

avrebbe perso alcuni sponsor, con dunque una ricaduta negativa anche di carattere economico, tanto che fu sostenuto che la condotta della pallavolista avesse causato un danno da risarcire alla società. La stessa pallavolista fu accusata financo di aver taciuto alla Società, al momento dell'ingaggio, il suo desiderio di maternità. La vicenda si concluse con un accordo, con cui la Società pagò quanto richiesto dalla pallavolista. La vicenda è emblematica delle discriminazioni di genere presenti nello sport femminile e delle tutele negate alle sportive per lunghi anni.

(2) FIGC, FIC, FIG, FIP (solo per la Serie A1) e FPI.

sportiva di riferimento, la FIG, ha istituito nel 1981 una Sezione Professionisti, prevedendone l'accesso a tutti i tesserati, senza distinzione di genere, secondo principi previsti nel Regolamento Professionisti della Federazione. Tranne che per questa eccezione, il professionismo sportivo non ha avuto, quindi, accesso ad alcuna disciplina sportiva femminile; nessuno sport praticato da donne è stato considerato professionistico; tutte le atlete, prescindendo dallo sport di appartenenza, dal tipo di competizioni effettuate e dal merito sportivo, sono state considerate formalmente delle dilettanti, giammai delle professioniste. In dottrina, si è parlato di "dilettantismo imposto" ⁽³⁾ e, per taluni casi, di lavoro sportivo esplicitamente vietato alle donne ⁽⁴⁾, con un divieto accompagnato da apparato sanzionatorio, costituito essenzialmente da squalifiche.

Il fenomeno ha generato dei paradossi, oltre che delle palesi disuguaglianze ed ingiustizie. Perché è un evidente paradosso, ad effetto sorprendente, dover considerare un'atleta, campionessa a livello nazionale o internazionale nella propria disciplina, come una semplice dilettante, soprattutto se si trovi al centro di un fenomeno sportivo con un grande movimento a sostegno, con significative ricadute economiche e notevole interesse mediatico. Atlete impegnate attivamente e prevalentemente nella propria disciplina sportiva, capaci di raggiungere risultati eccellenti, fama e notorietà, hanno conseguito i propri risultati grazie ad impegno sostanzialmente professionale ma non riconosciuto come tale. Peraltro, quale ulteriore condizione di svantaggio e lesiva delle loro libertà individuale, si consideri che, vigente la vecchia disciplina, essendo — appunto — considerate atlete dilettanti, erano assoggettate al vincolo, escluso solo per il professionismo, con la conseguenza di vedersi limitate le proprie scelte in termini di carriera.

⁽³⁾ M. PITTALIS, *Donne e sport: quando la legge non è uguale per tutti*, in G. VIRGILIO e S. LOLLI (a cura di), *Donne e sport. Riflessioni in un'ottica di genere*, I Libri di Emil, 2018, 169 ss.

⁽⁴⁾ E. INDRACCOLO, *Sport Femminile e discriminazione di genere: la riforma del lavoro sportivo in Italia*, in *Actualidad jurídica iberoamericana*, n. 12, feb. 2020, che cita, a tal proposito, l'art. 94-*quinquies* delle Norme Organizzative Interne (NOIF) della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), che testualmente stabilisce: «Per le calciatrici e gli allenatori tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici "non professionisti", ogni forma di lavoro autonomo o subordinato».

Nell'impossibilità di sottoscrivere contratti di lavoro, il movimento sportivo femminile ha regolato le proprie attività sportive e i propri rapporti con i sodalizi sportivi attraverso scritture private che rappresentavano vere e proprie *fictio*, ovvero attraverso accordi informali, fondati sui meccanismi dei rimborsi spese, volti a celare impegni retributivi veri e propri.

Tali dinamiche hanno impedito, alle donne atlete, l'accesso alle più basilari forme di tutela riconosciute in ambito lavoristico, rimanendo prive di copertura in campo sanitario, assicurativo, assistenziale, previdenziale, contributivo, oltre che prive di garanzie retributive o occupazionali, cui si è associata, conseguentemente, l'assenza di tutele sportive.

Un sistema discriminatorio, frutto di stereotipi maschilisti non del tutto sradicati dalla nostra società, ma anche un sistema di abusi, di cui quello più eclatante è stato certamente rappresentato dalle cosiddette clausole anti-maternità, ossia le previsioni contrattuali imposte alle atlete aventi ad oggetto, quale motivo di risoluzione contrattuale o grave inadempimento, lo stato di gravidanza. Dunque, la maternità vissuta non quale momento da sostenere e tutelare, ma quale fattore negativo e risolutivo del rapporto sportivo. Prescindendo dal palese contrasto di queste norme con i più importanti principi costituzionali, con le norme imperative e con quelle poste a presidio dell'ordine pubblico, esse sono espressione di sopraffazione pura, non semplicemente di diritti negati.

Per molte atlete, così come per gli atleti del settore dilettantistico, la via di fuga da tale realtà è stata data dall'accesso ai corpi militari dello Stato, ovvero dalla carriera militare, svolta nei centri sportivi previsti dai vari corpi. Solo sotto tale copertura alcune atlete, alle prese con carriere sportive promettenti ma molto impegnative, hanno potuto continuarle, senza abbandonarle, potendo contare su stipendi e tutele lavoristiche ampie, in grado di permettere loro di concentrarsi sugli impegni sportivi senza doverli conciliare con un'attività lavorativa da cui trarre sostentamento e reddito.

Una disparità di genere che ha significato discriminazione e disuguaglianza; ha significato diritti costituzionali negati e principi fon-

Termine estratto capitolo

CAPITOLO 4

**LE FIGURE DEL CHINESIOLOGO
E DEL MANAGER DELLO SPORT**

SOMMARIO: 1. Il riconoscimento delle figure professionali dei laureati in scienze motorie. — 2. Le figure professionali del chinesiologo: chinesiologo di base, chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate, chinesiologo sportivo. — 3. Il Manager dello Sport.

1. Il riconoscimento delle figure professionali dei laureati in scienze motorie

La Riforma del lavoro sportivo è nata sotto molteplici auspici, ispirata da più principi e valori che, con il proprio assetto normativo, si prefigge di perseguire ed attuare. Principi ispiratori scolpiti nella legge delega, nell'art. 5 della l. n. 86/2019, interamente trasposti nel d.lgs. n. 36/2021, all'art. 3.

In generale, persegue lo scopo di garantire la parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico che in quello professionistico, nonché di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport. Per perseguire questi obiettivi, il citato art. 5 ha indicato — appunto — alcuni principi e criteri direttivi, tra cui quelli del riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva; del suo riconoscimento quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, di mezzo di educazione e sviluppo sociale (comma 1, lett. *a*), nonché — anche quale proiezione di questi principi e criteri — ha sancito il “*riconoscimento giuridico*” della figura del laureato in scienze motorie di cui al d.lgs. n. 178/1998 e dei soggetti forniti di titoli equipollenti (comma 1, lett. *i*).

L'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 36/2021 individua espressamente gli obiettivi che il decreto intende perseguire, annoverando tra questi:

i) il riconoscimento del valore culturale, educativo e sociale del-

l'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale (lett. *a*);

ii) la promozione dell'attività motoria, dell'esercizio fisico strutturato e dell'attività fisica adattata quali strumenti idonei a facilitare l'acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, nonché al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie (lett. *b*);

iii) di consentire ad ogni individuo di praticare sport in un ambiente sicuro e sano (lett. *c*);

iv) di valorizzare la figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti (lett. *m*).

La figura del laureato in scienze motorie è vista, dunque, come strategica ed essenziale, poiché funzionale alla realizzazione di tutti questi obiettivi ed è per questo che il legislatore ha dedicato un intero capo (Capo III), del Titolo V relativo al lavoro sportivo, a questa figura professionale, rappresentata dai vari profili del chinesiologo (chinesiologo di base, chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo) e del manager dello sport, disciplinati, attraverso gli artt. 41 e 42, per valorizzarne il ruolo e la funzione.

Si risponde così ad un'esigenza sociale e culturale, su cui l'attenzione e la sensibilità si è sviluppata significativamente negli ultimi anni, in cui le politiche a favore dello sport, quale fenomeno aggregativo, di inclusione sociale, di sviluppo della personalità e di benessere psico-fisico, si sono associate a politiche e a campagne attive di contrasto a pratiche alimentari scorrette e a stili di vita sedentari e/o dannosi per la salute, in quanto caratterizzati da inattività fisica, promosse anche a livello internazionale da primari organismi ed enti istituzionali, come l'Organismo Mondiale della Sanità (OMS) ⁽¹⁾. In particolare, le linee guida OMS, che raccomandano agli stati nazionali l'adozione di misure

(1) L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha presentato, il 25 novembre 2022, le nuove linee guida relative ad attività fisica e sedentaria, a supporto di politiche e programmi di promozione dell'attività fisica e di contrasto alla sedentarietà, aggiornando e sostituendo le precedenti proprie raccomandazioni sul tema del 2010, come previsto dal *Piano d'azione globale OMS sull'attività fisica 2018-2030*. Le linee guida sono consultabili sul sito *who.int*.

specifiche a contrasto di detti stili di vita nocivi, i quali hanno rilevante incidenza negativa a livello sanitario, assistenziale, previdenziale e produttivo, si prefiggono di ridurre l'inattività fisica del 15 % entro il 2030 ⁽²⁾, promuovendo pratiche virtuose per il benessere psico-fisico umano.

In tale contesto e con tali motivazioni si inserisce l'inquadramento sistematico di queste specifiche figure professionali operato dal d.lgs. n. 36/2021, che, all'art. 41, con il dichiarato fine di perseguire il corretto svolgimento delle attività fisico motorie e della tutela del benessere, nonché di promuovere corretti stili di vita, istituisce le figure del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.

La scelta del legislatore, per perseguire gli obiettivi di politica sociale sopra enunciati, si è concentrata, innanzitutto, sul riconoscimento giuridico dei professionisti laureati in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti, valorizzandone il ruolo e la funzione nella promozione dell'attività motoria e dell'esercizio fisico strutturato, pratiche che sono alla base di stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale e alla tutela della salute e al miglioramento della qualità della vita.

Ne è stata disciplinata, conseguentemente, l'attività, con l'individuazione dei titoli per l'accesso alla professione e con la determinazione del suo oggetto e delle aree di competenza per l'esercizio della stessa.

Invero, vi è da dire che la figura del chinesiologo non ha trovato ingresso per la prima volta nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 36/2021, in quanto era stata già contemplata, seppur non specificamente disciplinata, dalla l. n. 4/2013, inserita nel relativo elenco delle professioni organizzate non regolamentate, essendo il chinesiologo

⁽²⁾ Secondo le statistiche fornite dall'OMS, un quarto degli adulti non pratica sufficiente attività fisica, dato nettamente più elevato tra gli adolescenti: 4 su 5 non praticano abbastanza attività fisica. Questo comporta, tra le altre cose, a livello globale, 54 miliardi di dollari di spesa sanitaria annua; 14 miliardi di dollari in perdita di produttività; che, se la popolazione mondiale fosse più attiva, potrebbero essere evitati più di 5 milioni di morti ogni anno. Tra il 2001 e il 2016, nei Paesi ad alto reddito, è peraltro aumentato di 5 punti (dal 31,6% al 36,8%) la percentuale di chi non pratica sufficiente attività fisica. Con il risultato che, nelle persone insufficientemente attive, aumenta dal 20% al 30% il rischio di morte rispetto alle persone attive. (Dati elaborati da Sport e Salute S.p.A., dal cui sito Internet sono tratti).

figura professionale che opera nel campo del movimento umano attivo (Chinesiologia), con lo scopo di promuovere il benessere psicofisico della persona, occupandosi del movimento in tutte le sue forme (in ambito sportivo, rieducativo, preventivo, ricreativo e ludico). Rientrando tra le professioni non organizzate, i chinesiologi, a seguito della legge n. 4/2013, si sono potuti costituire in associazione di categoria, per tutelare la propria attività e per garantire specifici standard di competenza e di qualità dei propri associati, potendosi fregiare a tal fine anche del riconoscimento della certificazione di qualità UNI-ISO.

Il conseguimento di tale certificazione è stato beneficio possibile in forza della previsione di cui all'art. 6 della legge 4/2013, che consente la qualificazione della prestazione professionale in base alla conformità della medesima alla normativa tecnica UNI, di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN-European Committee for Standardization 14 del 2010. A tal proposito, in ambito UNI è stata elaborata la norma UNI 11475:2017, che si occupa proprio di questa figura, definendo i requisiti relativi all'attività professionale del chinesiologo, del tecnico chinesiologo, dell'assistente tecnico chinesiologo e dell'operatore chinesiologo.

Con la Riforma del lavoro sportivo si fa, però, un deciso passo in avanti, si perviene al riconoscimento e all'istituzione della figura del chinesiologo e del manager dello sport.

2. Le figure professionali del chinesiologo: chinesiologo di base, chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, chinesiologo sportivo

Con la Riforma del lavoro sportivo si perviene all'istituzione del chinesiologo, dando riconoscimento ad una figura professionale in realtà già esistente, avente proprio e distinto percorso formativo e specifico settore operativo di competenza, con una propria collocazione professionale delineata.

Il riconoscimento normativo nasce dalla necessità di inquadrare

Termine estratto capitolo